

**ESTRATTO CONTO AL 30.09.2013**

Numero Conto Corrente: 000102407547

Espresso in: EURO

03165

CRAL GRUPPO CMV SERVIZI  
VIA BALDASSARE MALAMINI 1  
44042 CENTO FE

Gentile Cliente, le inviamo l'estratto del suo conto corrente.

**RIEPILOGO GENERALE**

<b>Saldo iniziale al 30.06.2013</b>	<b>Uscite</b>	<b>Entrate</b>	<b>Saldo finale al 30.09.2013</b>
12.709,64	616,49	0,24	<b>12.093,39</b>

Di seguito l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate sul conto corrente nel periodo 01.07.2013 - 30.09.2013.

**ELENCO MOVIMENTI**

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
30.06.13		<b>SALDO INIZIALE A VS. CREDITO</b>		12.709,64
01.07.13	01.07.13	<b>IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT: COSTO FISSO</b> MESE DI GIUGNO 2013	5,00	
01.07.13	30.06.13	<b>IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012</b>	24,93	
01.08.13	01.08.13	<b>IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT: COSTO FISSO</b> MESE DI LUGLIO 2013	5,00	
02.09.13	01.09.13	<b>IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT: COSTO FISSO</b> MESE DI AGOSTO 2013	5,00	
30.09.13	30.09.13	<b>DISPOSIZIONE DI BONIFICO</b> BONIFICO A FITEL REGIONALE PER Quota per saldo tesseramento FITEL anno 2013 COMM. 0,56 CRO OPERAZIONE 49345433106	576,56	
30.09.13	30.09.13	<b>COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE</b>		0,24
30.09.13		<b>SALDO FINALE A VS. CREDITO</b>		<b>12.093,39</b>

**COMUNICAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO MULTICANALE PER AZIENDA**

Spettabile Azienda,

desideriamo informarla che, nell'ottica di incrementare i servizi offerti e di rendere sempre più efficiente la fruizione del suo Servizio di Banca Multicanale per Azienda, la Banca **renderà disponibile a partire dal 15 Ottobre 2013** un nuovo sistema di autorizzazione elettronica dei pagamenti chiamato "MyBank".

MyBank consente di effettuare pagamenti elettronici in modo semplice e sicuro in tutta l'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), permettendo ad acquirenti ed esercenti di scambiarsi in tempo reale informazioni relative all'autorizzazione al pagamento, tramite connessione internet.

Pertanto, all'interno del Servizio di Banca Multicanale per Azienda, la sezione SERVIZI dell'ELENCO DELLE FUNZIONALITA' DISPONIBILI verrà incrementata come segue:

**SERVIZI**

MyBank

Internet: AD (Automatico Dispositivo)

Telefono -

Servizio Clienti	800.57.57.57	Servizio Clienti Imprese	da rete fissa 848.88.00.88 da cellulare +39 0233408967	Sito Internet	www.unicredit.it
------------------	--------------	--------------------------	---	---------------	------------------

Quanto precede costituisce **proposta di modifica unilaterale del contratto del Servizio di Banca Multicanale per Azienda**, ai sensi dell'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993). La modifica si intenderà approvata se la Banca non riceverà, entro il **15 dicembre 2013**, comunicazione di recesso dal contratto. Il recesso non è soggetto a spese.

La sua Agenzia e il Servizio Clienti sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

## COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE

Gentile Cliente,

desideriamo informarla che, nell'ottica di incrementare i servizi offerti, la Banca **renderà disponibile a partire dal 15 Ottobre 2013** un nuovo sistema di autorizzazione elettronica dei pagamenti chiamato "MyBank".

MyBank consente di effettuare pagamenti elettronici in modo semplice e sicuro in tutta l'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), permettendo ad acquirenti ed esercenti di scambiarsi in tempo reale ed in modo sicuro, informazioni relative all'autorizzazione al pagamento, tramite connessione Internet.

L'utilizzo del nuovo sistema di autorizzazione MyBank, che è del tutto facoltativo, comporterà l'addebito per ogni pagamento della seguente commissione:

- Commissione fissa per autorizzazione al pagamento MyBank 0,50 €  
(ove la funzionalità risulti disponibile nel contratto del servizio di internet banking)

Quanto precede costituisce **proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente di corrispondenza in euro/divisa** ai sensi dell'art. 126 – sexies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93). La modifica si intenderà approvata se la Banca non riceverà, entro il **15 Dicembre 2013**, comunicazione di recesso dal contratto. Il recesso non è soggetto a spese.

La sua Agenzia e il Servizio Clienti sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

## COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE

Gentile Cliente,

desideriamo informarla, che nell'ottica di incrementare i servizi di pagamento resi disponibili alla clientela, la Banca **renderà disponibili dal 15 dicembre 2013** le seguenti funzionalità:

- Pagamenti Moduli Aziende USL attraverso addebito in conto con il Servizio di Banca Multicanale, Banca Multicanale Private, Banca Multicanale per Azienda, Banca Multicanale Plus o Online TU\* – 1,50 €\*\*
- Pagamenti Moduli Aziende USL con carta di debito PagoBANCOMAT presso gli ATM (Bancomat) di UniCredit S.p.A. in Italia abilitati – 1,50 € \*\*

(\*)Servizio momentaneamente non disponibile

(\*\*)L'importo applicato alla singola operazione potrà essere soggetto a riduzione, sulla base di eventuali convenzioni siglate, di volta in volta, tra la Banca e le Aziende USL. L'indicazione della commissione effettivamente applicata, verrà fornita all'atto dell'esecuzione del pagamento, durante il riepilogo dell'operazione e prima della conferma della stessa.

Quanto precede costituisce **proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente di corrispondenza in euro/divisa** ai sensi dell'art. 126 – sexies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93). La modifica si intenderà approvata se la Banca non riceverà entro **la data di applicazione sopra indicata**, comunicazione di recesso dal contratto; il recesso non è soggetto a spese.

La sua Agenzia e il Servizio Clienti sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

## MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - PROPOSTA DI MODIFICA DI CONTRATTI

Si informa che la Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (di conversione del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, c.d. Decreto "del fare"), ha apportato modifiche al D. Lgs. 28 del 4 marzo 2010 reintroducendo l'obbligo di esperire un procedimento di mediazione – quale condizione di procedibilità – per esercitare un'azione in giudizio relativamente alle controversie concernenti, tra gli altri, i contratti bancari, assicurativi e finanziari.

In ossequio quindi alla normativa sopra richiamata la disciplina in materia di reclami e definizione stragiudiziale delle controversie dei contratti bancari con voi stipulati è così rivista:

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica all'Ufficio Reclami all'indirizzo indicato nei Fogli Informativi e nel Documento "Principali diritti del Cliente" a disposizione nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito della Banca. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, **fermo quanto indicato al comma successivo.**
2. Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, **la Banca e/o il Cliente devono** esperire il procedimento di mediazione, **quale condizione di procedibilità**, ricorrendo, **ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:**

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, **oppure**
- **all'Arbitro Bancario Finanziario.**

**In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.**

Quanto precede costituisce **proposta di modifica unilaterale di tutti i contratti bancari da voi stipulati con la Banca** se non diversamente comunicato in relazione a specifici contratti.

La modifica si intenderà accettata qualora non venga comunicato alla Banca il vostro recesso nei termini contrattualmente previsti.

Cordiali saluti.

## CONVERSIONE ORDINI DI BONIFICO ITALIA IN SEPA

Gentile Cliente,

la informiamo che la banca può dare esecuzione agli ordini di bonifico Italia, ricevuti anche da canali telematici, anche mediante utilizzo dello schema di pagamento SEPA. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste.

### LA CASELLA E MAIL DEL COUNTRY CHAIRMAN ITALIA

Gentile Cliente,

le ricordiamo che può dialogare direttamente con il Country Chairman Italia scrivendo all'indirizzo e-mail **GabrielePiccini@unicredit.eu**

Le precisiamo inoltre che è sempre attiva la casella mail **info-fpmi@unicredit.eu** a cui può scrivere per richieste di informazioni o chiarimenti sui nostri prodotti e servizi relativi al segmento "Famiglie e Piccole e Medie Imprese".

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. La sua Agenzia resta a sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Gabriele Piccini  
Country Chairman Italia  
GabrielePiccini@unicredit.eu



## PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

Gentile Cliente,

In seguito all'introduzione dell'Euro, i governi Europei, la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea hanno promosso l'integrazione del mercato europeo dei pagamenti istituendo la **SEPA (Single Euro Payments Area)** con l'obiettivo, tra l'altro, di sostituire le procedure di pagamento nazionali con procedure comuni utilizzabili con regole uniformi da tutti i clienti all'interno dell'area SEPA. L'attuale ambito geografico di SEPA comprende i 28 Paesi dell'Unione Europea, l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein (Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo - EEA), oltre al Principato di Monaco ed alla Svizzera.

In altre parole, la realizzazione della SEPA consente a cittadini, imprese ed enti, indipendentemente da dove si trovino in Europa (purché in un paese aderente a SEPA), di effettuare e ricevere pagamenti in euro, nazionali o transfrontalieri, con condizioni di base, diritti e obblighi omogenei nei vari Paesi.

A questo fine, è stato emanato un Regolamento comunitario (il Regolamento n. 260/2012 del 14.3.2012), con il quale sono stati definiti i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, consentendo così la sostituzione dei servizi di pagamento nazionali con servizi di pagamento comuni a tutta l'area SEPA.

Il Regolamento ha, inoltre, fissato all'1.2.2014 il termine entro il quale i bonifici e gli addebiti diretti in euro (salvo alcune minime eccezioni<sup>1</sup>) non potranno più essere eseguiti utilizzando procedure nazionali e dovranno essere sostituiti dai servizi di pagamento SEPA. La Banca d'Italia, con Provvedimento 12.2.2013, ha dettato le disposizioni applicative del predetto Regolamento in relazione al mercato italiano (di seguito, se non diversamente specificato, il Regolamento ed il Provvedimento verranno indicati come "Normativa SEPA"). Di conseguenza, sono in corso le attività preparatorie a tale sostituzione, che viene comunemente definita "Migrazione SEPA".

Per l'Italia, la Migrazione SEPA riguarda i bonifici domestici e i RID<sup>2</sup>, che sono integralmente sostituiti, rispettivamente, dai bonifici SEPA (SEPA Credit Transfer) e dai SEPA Direct Debit. Per quanto riguarda le deleghe RID già conferite in precedenza (ad esempio, per il pagamento di utenze), le stesse rimangono valide anche dopo l'1.2.2014, in assenza di diversi accordi tra il pagatore ed il beneficiario.

Le Norme per la prestazione di servizi di pagamento allegate al suo contratto di conto corrente regolano già i bonifici SEPA ed i SEPA Direct Debit, che oggi affiancano i bonifici Italia ed i RID. Ora, a seguito dell'entrata in vigore della Normativa SEPA, si rende necessaria una revisione del contratto al fine di eliminare le clausole non più compatibili con le nuove disposizioni e, in particolare, quelle relative ai servizi di pagamento che non potranno più essere eseguiti con le procedure attuali, perché le stesse sono oggetto della Migrazione.

Per questa ragione, alcuni degli articoli del contratto sono stati riformulati o eliminati, mentre altri - anche se non modificati nel contenuto - hanno assunto una nuova numerazione e una nuova collocazione all'interno del testo contrattuale, che è stato riorganizzato nel suo complesso.

Analoga attività è stata effettuata in relazione alle condizioni economiche dei bonifici e degli addebiti diretti.

Per quanto riguarda i bonifici urgenti e di importo rilevante, gli stessi vengono attualmente eseguiti dalla Banca mediante procedure non oggetto di Migrazione a SEPA e, sino a diversa comunicazione, rimangono quindi nella formulazione attuale.

Al fine di una migliore leggibilità delle modifiche apportate alle Norme per la prestazione di servizi di pagamento e relative condizioni economiche, le trasmettiamo in allegato:

- **il testo integrale delle Norme per la prestazione di servizi di pagamento**, nel quale è stata data evidenza grafica degli articoli il cui contenuto è oggetto di modifica.
- **il prospetto contenente le condizioni economiche applicate ai servizi di pagamento**. Precisiamo che le condizioni espresse nel Prospetto Condizioni sono le condizioni standard che la banca applica in relazione ai servizi di pagamento prestati. Pertanto, qualora avesse concordato, in relazione a taluni dei servizi di pagamento, condizioni economiche più favorevoli, tali condizioni continuano ad avere pienamente vigore e, quindi, prevalgono rispetto a quelle indicate nel Prospetto Condizioni.

<sup>1</sup> Il Regolamento consente agli Stati di escludere, fino al 31 gennaio 2016, i cd. "prodotti di nicchia", cioè i bonifici e gli addebiti diretti con una quota di mercato minima. Per l'Italia si veda nota (2)

<sup>2</sup> Ad eccezione, per quanto riguarda la disciplina del suo contratto, dei RID ad importo fisso, per i quali la dismissione è prevista l'1.2.2016

In relazione alle **Norme per la prestazione di servizi di pagamento**, si descrivono qui di seguito le modifiche apportate e le relative motivazioni:

## **Parte I (Norme per la prestazione di Servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 11/2010)**

### **Sezione I (Disposizioni Generali)**

Art. 2 – **Condizioni contrattuali**: il venir meno delle operazioni di bonifico nazionali ha reso necessaria una riformulazione della terminologia utilizzata per identificare le operazioni di bonifico oggetto del contratto, che sono ora così identificate:

- Bonifici in euro da e verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi dell'area SEPA – Single Euro Payments Area)<sup>3</sup>;
- Bonifici nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (EEA), da e verso tali Paesi (bonifici estero).

A fini di mera semplificazione è stata eliminata la descrizione analitica delle tipologie di bonifico regolate dal contratto, che invece è stata mantenuta nella sezione II - Parte I del Contratto (Disposizioni specifiche relative alla prestazione dei singoli servizi di pagamento).

Gli altri articoli della Sezione I non hanno subito modifiche a causa della Migrazione.

### **Parte I – Sezione II (Disposizioni specifiche relative alla prestazione dei singoli servizi di pagamento)**

Articoli relativi a Bonifici Italia e Bonifici SEPA in uscita:

- le previsioni contrattuali sono state unificate in una sola categoria, denominata “Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA” (ovvero bonifici verso Paesi dell'Unione Europea, compresa l'Italia, e dello Spazio Economico Europeo – EEA), fermo restando che le procedure di bonifico nazionali possono essere utilizzate sino al 30.1.2014;
- poiché i Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA, a differenza degli attuali Bonifici Italia, possono essere eseguiti anche a favore di soggetti non residenti ai sensi della vigente disciplina valutaria (D.P.R. 31.3.1988, N. 148), è stata inserita una nota di richiamo della citata normativa;
- nell'articolo sui Dati relativi all'Ordine di bonifico è stato recepito quanto previsto dalla Normativa SEPA in tema di codice BIC (Bank Identification Code). Tale dato rimane obbligatorio solo per i bonifici eseguiti al di fuori dei confini nazionali e ciò solo fino al 31.1.2016. Dopo tale data l'identificativo unico dei Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA sarà solo il codice IBAN. E' stato inoltre segnalato che la modulistica cartacea e le procedure informatiche in uso presso la Banca consentono di indicare informazioni opzionali ulteriori rispetto a quelle già presenti nell'articolo stesso;
- poiché la procedura SEPA non prevede la possibilità per l'ordinante di indicare la data valuta da riconoscere al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, tale facoltà è stata eliminata, modificando tutti gli articoli che la menzionavano. Rimane, invece, sempre possibile per il cliente indicare una specifica data di esecuzione, con la quale il pagatore indica in quale giorno vuole sia addebitato il suo conto e, in base alle tempistiche di esecuzione dei bonifici indicate nel contratto, è in grado di sapere in che data le somme vengono trasferite alla banca del beneficiario (ottenendo quindi il medesimo risultato);
- è stato modificato l'articolo sul rifiuto dell'ordine per mancata adesione della banca del beneficiario alla procedura SEPA (ipotesi che potrebbe verificarsi nei Paesi che non hanno ancora adottato l'euro come valuta nazionale): ferma restando la facoltà di rifiuto, è stato, infatti, previsto che la Banca si riserva la facoltà di eseguire il bonifico utilizzando procedure diverse da SEPA, dandone informativa in sede di rendicontazione;
- è stato modificato l'articolo sui bonifici multipli, precisando che la possibilità di impartire ordini mediante supporto magnetico non sarà più consentita dal 27.1.2016, in quanto tale modalità di conferimento dell'ordine non sarà più compatibile con le procedure SEPA. Fino alla predetta data la Normativa SEPA consente una gestione transitoria secondo le modalità attualmente in uso, anche se la progressiva dismissione del supporto magnetico da parte della clientela è preferibile;
- rimangono per il momento invariate le disposizioni relative ai bonifici urgenti e di importo rilevante, perché – come in precedenza anticipato - le procedure utilizzate dalla Banca non sono oggetto della Migrazione SEPA. Al fine di una miglior descrizione dell'ambito territoriale del servizio, gli stessi sono stati ridenominati, insieme ai “Bonifici stessa Banca”, “Bonifici in euro esclusivamente verso Italia”;
- in coerenza di quanto indicato in relazione all'art. 2, è stato ridefinito l'oggetto del servizio “bonifico estero”, che ora è da intendersi relativo ai bonifici verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) o dello Spazio Economico Europeo – EEA, effettuati nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea

<sup>3</sup> Per i bonifici verso Svizzera e Principato di Monaco la disciplina è riportata di seguito, nel punto relativo alla Parte II del contratto

non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo- EEA;

- il contenuto degli altri articoli relativi ai bonifici estero, nonché quello dei bonifici in entrata, RI.BA., Pagamento mediante bollettini precompilati non è stato modificato. Gli articoli sono stati solo rinumerati;
- gli articoli sul RID sono stati ricollocati al termine del testo contrattuale, ed è stato precisato che gli stessi, dall'1.2.2014 al 31.1.2016, si applicheranno solo alle disposizioni RID ad importo fisso, cioè i RID per i quali – nel modulo di delega – il debitore ha sottoscritto l'apposita sezione, rinunciando al diritto di rimborso. Dall'1.2.2016, in assenza di diverse comunicazioni, tali articoli non avranno più efficacia;
- nell'articolo sull'oggetto del servizio SEPA DIRECT DEBIT (ferma restando la regola che il mandato viene conferito, modificato o revocato presso il creditore) è stata segnalata la possibilità che i mandati possano essere conferiti, modificati o revocati anche presso la banca del debitore, in presenza di specifici accordi interbancari.

## Parte II (Norme per la prestazione di Servizi di pagamento non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 11/2010)

Sono stati modificati gli articoli relativi ai Bonifici SEPA (ridenominati Bonifici in Euro verso Paesi dell'Area SEPA), in coerenza con gli interventi effettuati nella Parte I Sezione II. Ricordiamo che tali articoli regolano attualmente i bonifici da e verso Svizzera e Principato di Monaco<sup>4</sup>. E' stato inoltre reso maggiormente esplicito il concetto, già presente nel contratto, di ripartizione delle spese tra ordinante e beneficiario nelle operazioni eseguite con schema SEPA. Gli altri articoli sono stati rinumerati.

Con l'occasione, informiamo che la disciplina in tema di mediazione nell'articolo su Reclami, Ricorsi, Esposti è stata modificata a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 69/2013, convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98, che ha reintrodotto l'obbligo di mediazione obbligatoria.

In relazione alle **condizioni economiche applicate ai servizi di pagamento**, in coerenza con le modifiche apportate alle Norme per la prestazione di servizi di pagamento, si è provveduto ad effettuare una conseguente razionalizzazione delle descrizioni delle voci di costo senza alcun impatto dal punto di vista economico.

Pertanto, il prospetto condizioni allegato alla presente riporta (come il documento di sintesi che le verrà inviato a fine anno) i servizi di pagamento suddivisi in due categorie:

- "Servizi di pagamento previsti dalla Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE, recepita con D.Lgs 11 del 27 gennaio 2010",
- "Servizi di pagamento non previsti dalla Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE recepita con D.Lgs. 11 del 27 gennaio 2010";

il prospetto riporta, inoltre, "Condizioni Varie" fra cui i costi comuni a tutte le tipologie di bonifici e, infine, il paragrafo descrittivo delle "Valute" applicate.

L'ordine di esposizione delle condizioni applicate ai bonifici è cambiato in quanto, a seguito delle prescrizioni del Regolamento CE sopra citato, vengono soppressi i prodotti domestici, sostituiti dai prodotti di origine comunitaria, che trovano piena applicazione in tutta l'Area SEPA, venendo quindi a limitare l'ambito di applicazione dei prodotti estero.

\* \* \*

La presente costituisce **proposta di modifica unilaterale del contratto** di conto corrente, nell'allegato "Norme per la prestazione di servizi di pagamento", e delle relative condizioni economiche.

La modifica, che decorrerà dal 15 dicembre 2013, si intenderà accettata, qualora non venga comunicato dal Cliente il proprio recesso entro la suddetta data. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

La sua Agenzia rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti,



Alessandro Cataldo  
UniCredit S.p.A.

<sup>4</sup> Per i bonifici verso gli altri Paesi dell'Area SEPA, compresa l'Italia, si veda quanto riportato in relazione alla Parte I (Norme per la prestazione di servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 11/2010)

**NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

(le presenti Norme costituiscono parte integrante del contratto di conto corrente di corrispondenza)

## PARTE PRIMA

NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 11/2010 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/64/CE

## SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito riportate valgono le seguenti definizioni:
  - Servizi di Pagamento: i servizi di pagamento elencati nell'art. 2;
  - Operazione di Pagamento: l'attività, posta in essere su istruzioni del Pagatore o del Beneficiario, di trasferire fondi;
  - Pagatore: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di Pagamento;
  - Beneficiario: il soggetto destinatario di un'Operazione di Pagamento;
  - Microimpresa: ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica e che, al momento della sottoscrizione delle Condizioni Contrattuali, occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (art. 2 comma 3 della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003);
  - Condizioni Contrattuali: le norme qui di seguito riportate;
  - Cliente: la Microimpresa cliente della Banca che nelle Condizioni Contrattuali può acquisire la veste di Pagatore o di Beneficiario. Il Cliente nel prosieguo delle Condizioni Contrattuali può essere denominato semplicemente, a seconda dei casi, Cliente Pagatore o Cliente Beneficiario;
  - Prestatore di Servizi di Pagamento: la banca del Pagatore e/o la banca del Beneficiario;
  - Banca: UniCredit S.p.A..
  - Identificativo Unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli che viene utilizzata per identificare il conto del Beneficiario di un'Operazione di Pagamento. L'Identificativo Unico viene fornito dal Prestatore di Servizi di Pagamento a ciascun proprio cliente;
  - Ordine di Pagamento: l'istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento;
  - Conto di Pagamento: il conto corrente indicato dal Cliente per l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento;
  - Data Valuta: la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
  - Tasso di Cambio di riferimento: il tasso di cambio utilizzato come base per calcolare un cambio di divisa estera e reso disponibile dal Prestatore di Servizi di Pagamento o proveniente da una fonte accessibile al pubblico;
  - Giornata Operativa: il giorno in cui il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento è operativo in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
  - Servizi di Banca Telematica: Servizi, utilizzabili dai Clienti che abbiano sottoscritto i relativi contratti, che consentono di effettuare Operazioni di Pagamento avvalendosi di strumenti informatici e/o del telefono.

## Art. 2 – Condizioni Contrattuali

1. Le Condizioni Contrattuali disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati:
  - **Bonifici in euro da e verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi dell'area SEPA – Single Euro Payments Area)**
  - **Bonifici nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (EEA), da e verso tali Paesi (bonifici estero)**
  - **RLBA.**
  - Pagamento mediante bollettini precompilati (es. MAV e RAV)
  - RID
  - SEPA Direct Debit.
2. Le previsioni di cui alla Sezione I sono di carattere generale, mentre le previsioni di cui alla Sezione II sono relative a ciascuna tipologia di Servizio di Pagamento.
3. Resta inoltre fermo quanto previsto all'art. 23.

## Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le Condizioni Contrattuali si applicano in presenza delle seguenti condizioni:
  - il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore e il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario sono situati nell'**Unione Europea** o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo - **EEA** (attualmente, Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
  - l'Operazione di Pagamento è effettuata in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo - EEA.
2. Le parti espressamente pattuiscono che i tempi di esecuzione previsti agli articoli **34, 35, 36, 37, 38, 42, 48, 51, 54, 70** si applicano solo:
  - a) alle Operazioni di Pagamento in euro a valere su conto di pagamento espresso in euro;
  - b) alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro, a valere su conto di pagamento espresso

- in euro, e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro;
- c) alle Operazioni di Pagamento a valere su conto di pagamento espresso in una valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA che siano espresse nella stessa valuta e per la cui esecuzione non sia necessaria alcuna operazione di conversione valutaria.
3. Per le Operazioni di Pagamento diverse da quelle indicate al comma precedente i tempi di esecuzione non sono superiori a quattro Giornate Operative successive alla data di ricezione dell'Ordine di Pagamento.

#### Art. 4 – Operazioni di Pagamento

1. Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte direttamente dal Pagatore o, se il Servizio di Pagamento lo consente, su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite.
2. Il Pagatore o il Beneficiario possono disporre Operazioni di Pagamento, volta per volta o in via continuativa, se il relativo Servizio di Pagamento lo consente.
3. Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.
4. Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in genere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento come specificato nella Sezione II.
5. Laddove il Cliente Pagatore utilizzi i Servizi di Banca Telematica, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste dai relativi contratti per l'inoltro degli Ordini di Pagamento.

#### Operazioni di pagamento disposte dal Cliente Pagatore (Bonifici, RIBA, Pagamenti mediante bollettini precompilati)

#### Art. 5 – Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

1. Il Cliente Pagatore deve prestare il suo consenso per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.
2. Il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento deve essere prestato in forma scritta su supporto cartaceo, ovvero, laddove il Cliente Pagatore abbia aderito ai Servizi di Banca Telematica e sia consentito da tali servizi con le modalità previste dai contratti che disciplinano detti Servizi.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, salvo che l'Ordine di Pagamento sia diventato irrevocabile ai sensi del successivo art. 8.
4. La revoca del consenso deve essere data per iscritto. Qualora il Cliente Pagatore abbia prestato il suo consenso avvalendosi dei Servizi di Banca Telematica, può revocarlo utilizzando tali Servizi ove possibile.
5. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

#### Art. 6 – Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca.
2. L'Ordine di Pagamento impartito in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nella Sezione II.
3. L'Ordine di Pagamento impartito con le modalità prevista dai contratti di adesione ai Servizi di Banca Telematica si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nei medesimi contratti di adesione.
4. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
5. Il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare che l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento sia avviata in un determinato giorno o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

#### Art. 7 – Rifiuto di un Ordine di Pagamento

1. La Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia mediante l'utilizzo di Servizi di Banca Telematica, quando l'ordine non è stato compilato in modo chiaro e leggibile, non è corretto, non riporta i dati richiesti nella Sezione II, non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo oppure risulta contrario a disposizioni di diritto nazionale o comunitario.
2. Se l'ordine disposto in forma cartacea non può essere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l'ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l'ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Operativa successiva, non provvederà a versare l'importo necessario. In tali casi l'ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l'esecuzione dell'ordine sono messi a disposizione della Banca.
3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché, in caso di errori materiali da lui stesso causati, la procedura che lo stesso potrà utilizzare per correggerli, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Le predette comunicazioni saranno effettuate dalla Banca per iscritto o secondo altra modalità concordata con il Cliente Pagatore. La comunicazione verrà effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre i termini di esecuzione dell'Ordine di Pagamento, indicati negli artt. **34, 35, 36, 37, 38, 42, 48, 51**.

#### Art. 8 – Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento

1. Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca.
2. Il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato nei casi previsti dal quinto comma dell'art. 6.
3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore e della Banca.

#### Art. 9 – Responsabilità della Banca per mancata esecuzione o esecuzione non esatta

1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l'importo al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario conformemente a quanto previsto negli artt. **34, 35, 36, 37, 38, 42, 48, 51** con riguardo alla data di accredito dell'importo a detto Prestatore.



2. Quando la Banca è responsabile della mancata o non esatta esecuzione dell'ordine, previa richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento come se l'operazione eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
3. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta, mantenendo o rettificando l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento.
4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.
5. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

#### Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite (RID e SEPA DIRECT DEBIT)

##### Art. 10 – Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite il Cliente Pagatore può dare il suo consenso al Beneficiario, alla Banca o al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
2. Il Cliente Pagatore può revocare per iscritto l'Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato per l'addebito dei fondi. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
3. Salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore, della Banca e del Beneficiario.
4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

##### Art. 11 – Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, è ricevuto dalla Banca.
2. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

##### Art. 12 – Responsabilità della Banca per mancata esecuzione o esecuzione non esatta

1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore per la mancata esecuzione o per la esecuzione non esatta nel caso in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario non sia responsabile.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la Banca, previa richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a rimborsare al Cliente Pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il Conto di Pagamento allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso mantenendo l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando il Cliente Pagatore del risultato.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

##### Art. 13 – Rimborsi per Operazioni di Pagamento disposti dal Beneficiario o per il suo tramite

1. Salvo che non sia diversamente previsto dalla Sezione II, il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata qualora siano state soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
  - a) al momento del rilascio l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di Pagamento
  - b) l'importo dell'operazione supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in considerazione del suo precedente modello di spesa e delle circostanze del caso.
2. Su richiesta della Banca il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni.
3. In ogni caso non costituiscono titolo per ottenere il rimborso ragioni legate al cambio, ove lo stesso sia stato applicato con le modalità convenute nella Sezione I delle presenti Condizioni Contrattuali.
4. In caso di rimborso la Banca è tenuta a corrispondere l'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita.
5. Il diritto al rimborso è escluso se il Cliente Pagatore ha dato l'autorizzazione di pagamento direttamente alla Banca e le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del Cliente Pagatore dalla Banca o dal Beneficiario almeno quattro settimane prima dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento stessa.
6. I termini per la richiesta di rimborso sono previsti nella Sezione II.

#### Disposizioni comuni ad Operazioni di Pagamento disposte dal Cliente Pagatore e ad Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite

##### Art. 14 – Eseguitività dell'ordine

1. L'Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizione prevista nelle Condizioni Contrattuali viene eseguito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presenza di fondi disponibili sufficienti.

##### Art. 15 – Comunicazione di operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto

1. In caso di operazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L'operazione si considera eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite.
2. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso e chiedere per iscritto alla Banca di rettificare l'Operazione di Pagamento eseguita o di mantenerne l'esecuzione.

#### Art. 16 – Responsabilità della Banca per le operazioni non autorizzate – Rimborsi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, la Banca, nel caso in cui esegua un'Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa immediatamente al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non fosse stata eseguita.
2. La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al Cliente Pagatore, con le modalità di cui all'art. 22.
3. La Banca, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, può dimostrare che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Pagatore. In tal caso la Banca ha diritto di chiedere al Cliente Pagatore la restituzione dell'importo rimborsato.

#### Art. 17 – Conversione valutaria

1. Qualora per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento sia richiesto l'utilizzo di una divisa diversa da quella del Conto di Pagamento, la conversione avviene al tasso di cambio corrente reso disponibile dalla Banca al momento della negoziazione.

#### Art. 18 – Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

1. E' esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.
3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.

#### Art. 19 – Commissioni e spese

1. Se l'Operazione di Pagamento non comporta conversione valutaria da parte del Prestatore di servizi di Pagamento del Pagatore, il Pagatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento
2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
3. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
  - in caso di rifiuto giustificato ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto;
  - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento;
  - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto.

#### Art. 20 – Comunicazioni della Banca

1. Le Condizioni Contrattuali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali e del documento di sintesi aggiornato.
3. La Banca mette a disposizione le informazioni relative alle singole Operazioni di Pagamento periodicamente almeno una volta al mese, entro la terza Giornata Operativa del mese successivo a quello di registrazione delle Operazioni stesse sul Conto di Pagamento.
4. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite presso lo sportello in cui è aperto il Conto di Pagamento o con i mezzi di comunicazione indicati nell'art. 22, comma 2.
5. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informazioni supplementari o più frequenti o trasmesse con strumenti diversi da quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali.

#### Art. 21 – Recesso dai Servizi di Pagamento

1. Il Cliente ha diritto di recedere dai Servizi di Pagamento, senza penalità e senza spesa alcuna in qualsiasi momento con il preavviso di un giorno decorrente dal giorno in cui la Banca ne riceve comunicazione .
2. La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione.
3. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.
4. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continuativa, la previsione di cui al comma precedente si applica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l'estinzione dell'incarico per le disposizioni successive.

#### Art. 22 – Invio della corrispondenza

##### Al Cliente

1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato nel contratto relative al Conto di Pagamento oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
2. Laddove il Cliente abbia aderito ai Servizi di Banca Telematica e al Servizio di Documenti On-line le comunicazioni di cui al comma precedente saranno fatte con le modalità previste per detti Servizi.
3. Quando il Conto di Pagamento risulta intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

##### Alla Banca

4. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale le Condizioni Contrattuali sono state sottoscritte.

#### Art. 23 – Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali, si applicano le norme e condizioni che regolano il Conto di Pagamento e, ove sottoscritte, le norme relative ai Servizi di Banca Telematica ed al Servizio Documenti On- Line.
2. In tema di recesso dal contratto di conto corrente, del quale le presenti Condizioni Contrattuali sono parte integrante, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle relative norme.

#### Art. 24 – Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

(NOTA: Si rinvia al testo vigente con il Cliente, che non viene qui riprodotto)

#### Art. 25 – Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrative applicabili

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica all'Ufficio Reclami all'indirizzo indicato nei Fogli Informativi e nel Documento "Principali diritti del Cliente" a disposizione nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito della Banca. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, **fermo quanto indicato al comma successivo.**
3. **Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:**
  - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
  - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
  - all'Arbitro Bancario Finanziario.**In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.**
4. Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.
5. Per la grave inosservanza degli obblighi posti a carico del Prestatore di Servizi di Pagamento, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n.11/2010, irroga sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 200.000 euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e controllo nonché dei dipendenti del Prestatore di Servizi di Pagamento. In caso di reiterazione delle violazioni può essere anche disposta la sospensione dell'attività di prestazione dei servizi di pagamento.

#### Art. 26 – Legge applicabile – Foro competente

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dal Cliente è, oltre a quello ove la Banca ha la sede legale attualmente: Roma, anche uno qualunque dei seguenti altri Fori: Torino per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Piemonte, Liguria o Valle d'Aosta; Milano per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Lombardia; Verona per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia; Bologna per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Emilia Romagna, Toscana, Marche o Umbria; Roma per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate nel Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia o Basilicata; Palermo per le controversie relative a rapporti intrattenuti presso Filiali ubicate in Calabria, Sicilia o Sardegna. La Banca ha, invece, facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua scelta, oltre che presso il Foro dove la Banca ha la propria sede legale attualmente: Roma, anche in uno qualunque dei fori previsti dalla legge, come pure in uno qualunque dei seguenti altri Fori: Torino, Milano, Verona, Treviso, Trento, Bologna, Ravenna, Firenze, Perugia, Pescara, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari. Qualora il Cliente sia persona fisica (anche se non consumatore ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206) per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente medesimo.

## SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO

### BONIFICI

#### Art. 27 - Oggetto del servizio

1. Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso una propria filiale o presso la filiale di altro Prestatore di Servizi di Pagamento in Italia o all'estero (bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo).

Ordini impartiti dal Cliente Pagatore (Bonifici in uscita)

**PARAGRAFO I - Bonifici in euro verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA) (Paesi dell'area SEPA - Single Euro Payments Area)**

### Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA

#### Art. 28 – Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA - Oggetto del servizio

1. Il bonifico verso Paesi dell'Area SEPA è un bonifico in Euro, effettuato da Pagatore sia residente che non residente,<sup>1</sup> eseguito tra Prestatori di Servizi di Pagamento in Paesi dell'Unione Europea (compresa l'Italia) o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato

<sup>1</sup> Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono non residenti:

i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione; le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.

dall'EPC (European Payment Council).

2. Alla Banca non possono essere impartiti ordini di bonifico **verso Paesi dell'Area SEPA** per importo superiore a Euro 500.000 ciascuno.
3. **Fino al 30.1.2014 i bonifici verso Beneficiari residenti in Italia potranno essere eseguiti mediante l'utilizzo di procedure nazionali. La Banca darà informativa della procedura utilizzata nella comunicazione di cui all'art. 20.**

#### **Art. 29 – Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA– Dati relativi all'Ordine di Pagamento**

1. Per l'esecuzione dell'ordine il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:
  - nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario;
  - importo dell'ordine;
  - il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
  - il Codice BIC (Bank Identification Code) ovvero sia l'indirizzo swift del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, **solo per bonifici verso Paesi diversi dall'Italia (dato obbligatorio fino al 31.1.2016).**
2. In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire le seguenti informazioni:
  - la data di esecuzione richiesta, da intendersi data nella quale il Cliente Pagatore chiede alla Banca di addebitare il Conto di Pagamento;
  - la motivazione del pagamento;
  - **eventuali informazioni opzionali riportate sugli ordini cartacei o sulle procedure di Banca Telematica rese disponibili dalla Banca.**
3. Per bonifici **verso l'Italia, l'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario.**
4. Per bonifici **verso Paesi dell'Area SEPA diversi dall'Italia, fino al 31.1.2016 l'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario unitamente al BIC del suo Prestatore di Servizi di Pagamento. Dopo tale data, l'identificativo unico corrisponde al solo IBAN del Beneficiario.**

#### **Art. 30 – Bonifico verso Paesi dell'Area SEPA– Rifiuto dell'ordine**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art 7, la Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico **verso Paesi dell'Area SEPA** in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.
2. **Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'operazione di pagamento di cui all'art. 20.**

#### **Art. 31 – Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA– Addebito del Conto di Pagamento**

1. Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.

#### **Art. 32 – Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA – Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso – Bonifici Multipli**

1. Il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 5.
2. Il Cliente Pagatore può impartire Ordini di Pagamento multipli mediante supporto cartaceo o magnetico (floppy disk, nastri, streamer) o avvalendosi dei Servizi di Banca Telematica. Nel caso in cui l'ordine di bonifico multiplo sia impartito su supporto cartaceo o magnetico, l'ordine dovrà riportare la richiesta di una data di esecuzione differita almeno al terzo giorno operativo successivo alla data di consegna del supporto alla Banca.  
La Banca rifiuterà ordini di bonifico multipli mediante supporto cartaceo o magnetico che rechino data di esecuzione non in linea con quanto sopra indicato. **Gli ordini di bonifico multiplo su supporto magnetico potranno essere impartiti fino al 27.1.2016. Decorsa tale data, la Banca rifiuterà gli ordini di bonifico multipli impartiti su supporto magnetico.**  
Nel caso in cui l'ordine multiplo sia impartito mediante i Servizi di Banca Telematica, deve essere disposto secondo quanto indicato nei contratti che disciplinano detti Servizi.

#### **Art. 33 – Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA – Ricezione dell'Ordine di Pagamento**

1. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca entro le 16:00.
2. L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
3. Qualora l'ordine sia presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa, l'ordine verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva.
4. Il momento di ricezione degli ordini impartiti tramite i Servizi di Banca Telematica è fissato nei contratti che disciplinano detti Servizi.

#### **Art. 34 – Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA – Tempo massimo di esecuzione**

1. Per ordini disposti in forma cartacea senza indicazione della data di esecuzione, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
2. Per ordini disposti tramite i servizi di Banca Telematica senza indicazione della data di esecuzione, il bonifico viene eseguito nella giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
3. Per ordini disposti in forma cartacea e tramite i servizi di Banca Telematica:
  - nel caso in cui sia stata indicata una data di esecuzione, l'ordine viene eseguito in tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione;
  - nel caso in cui sia stata indicata come data esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

#### **Art. 35 – Bonifici verso Paesi dell'Area SEPA – Bonifici periodici**

1. Il bonifico periodico è una disposizione che consente l'esecuzione di bonifici ricorrenti a scadenze predeterminate dal Cliente Pagatore.
2. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore:
  - deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art. 29;
  - deve indicare la periodicità dei singoli pagamenti, che corrisponde alla data di esecuzione.
3. L'ordine di bonifico periodico deve essere presentato alla Banca almeno 3 Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata di esecuzione.
4. Il consenso ad eseguire l'ordine può essere prestato in forma scritta o avvalendosi dei Servizi di Banca Telematica.

5. I termini per la presentazione degli ordini periodici sopra indicati valgono sia per gli ordini cartacei sia per gli ordini impartiti avvalendosi dei Servizi di Banca Telematica.
6. La revoca dell'ordine di pagamento periodico deve essere presentata alla Banca almeno 4 Giornate Operative precedenti la data del pagamento in scadenza.

#### **Bonifici in euro esclusivamente verso Italia**

##### **Art. 36 – Bonifici in euro verso Italia – Bonifici di importo rilevante**

1. Il bonifico di importo rilevante è un bonifico di importo superiore a € 500.000 disposto a favore di Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso la Banca.
2. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art. 29.
3. L'Ordine di Pagamento viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto. Il Cliente Pagatore, tuttavia, può indicare una data di esecuzione. In tal caso, il bonifico viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario in tale data.
4. L'ordine di bonifico in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se pervenuto entro le ore 16.00.
5. Il momento di ricezione degli ordini di bonifico impartiti tramite i Servizi di Banca Telematica è fissato nei contratti che disciplinano detti Servizi.

##### **Art. 37 – Bonifici in euro verso Italia – Bonifici Urgenti**

1. Il bonifico urgente è un bonifico che viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto.
2. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art. 29.
3. L'ordine di bonifico in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa giornata operativa se pervenuto entro le ore 16.00.
4. Il momento di ricezione degli ordini di bonifico impartiti tramite i Servizi di Banca Telematica è fissato nei contratti che disciplinano detti Servizi.

##### **Art. 38 – Bonifici in euro verso Italia – Bonifici stessa Banca**

1. Il Bonifico stessa Banca è un bonifico disposto a favore di Beneficiario che ha il conto di pagamento presso la Banca.
2. Per l'esecuzione del Bonifico stessa Banca il Cliente Pagatore deve fornire le informazioni indicate nel comma 1 dell'art. 29.
3. Il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 5. Per la ricezione dell'Ordine di Pagamento vale quanto indicato nell'art. 33.
4. Il Bonifico stessa Banca è eseguito e viene accreditato al Beneficiario il giorno in cui è ricevuto.
5. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione. In tal caso, il bonifico viene eseguito e viene accreditato al Beneficiario in tale data.

#### **PARAGRAFO II - Bonifici Estero, ovvero Bonifici nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (EEA), verso tali Paesi**

##### **Art. 39 – Bonifici estero – Oggetto del servizio**

1. **Per bonifico estero si intende un bonifico effettuato verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) o dello Spazio Economico Europeo – EEA, nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo- EEA.**

##### **Art. 40 – Bonifici estero – Informazioni relative all'ordine di pagamento**

1. Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'ordine deve necessariamente contenere almeno le seguenti informazioni:
  - Beneficiario;
  - IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
  - Banca del Beneficiario;
  - Divisa;
  - Importo.

##### **Art. 41 – Bonifici estero – Ricezione dell'Ordine di Pagamento**

1. In caso di Ordine di Pagamento impartito con disposizione cartacea:
  - l'ordine si intende ricevuto dalla Banca nello stesso giorno di consegna se pervenuto entro le ore 16.00;
  - l'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva;
  - l'ordine presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva; nelle giornate semifestive, l'ordine si intende ricevuto nello stesso giorno di consegna se pervenuto entro le 11.30;
  - se il Cliente chiede che l'ordine sia eseguito nello stesso giorno di presentazione, egli deve presentare l'ordine entro le 14.30.
2. Il momento di ricezione degli Ordini di Pagamento disposti tramite i Servizi di Banca Telematica è fissato nei contratti che disciplinano detti Servizi.

##### **Art. 42 – Bonifici estero – Tempi di esecuzione**

1. Per ordini disposti in forma cartacea senza indicazione della data di esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
2. Per ordini disposti tramite i servizi di Banca Telematica senza indicazione della data di esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito nella giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
3. Per ordini disposti in forma cartacea e tramite i servizi di Banca Telematica:
  - nel caso in cui sia stata indicata una data di esecuzione, l'ordine viene eseguito in tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di

- Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione;
- nel caso in cui sia stata indicata una data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, l'ordine viene eseguito la Giornata Operativa precedente tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella data indicata;
  - in presenza di contestuale indicazione della data esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito sulla base della data esecuzione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data;
  - nel caso in cui sia stata indicata come data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario o data esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

#### Ordini a favore del Cliente Beneficiario (bonifici in entrata)

##### Art. 43 – Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario esclusivamente sulla base dell'Identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).

##### Art. 44 – Data di valuta di accredito e disponibilità dell'importo.

1. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa giornata operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale è espresso il Conto di Pagamento, per l'accredito del bonifico la Banca effettua un'operazione di conversione valutaria, secondo le modalità ed i tempi necessari.
2. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
3. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

#### RI.BA

##### Art. 45 – RI.BA - Oggetto del servizio

1. La RI.BA è un Servizio di Pagamento tramite il quale il Beneficiario fornisce al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento i dati relativi ad un'Operazione di Pagamento a carico del Pagatore; il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario trasmette tali dati alla Banca la quale, a sua volta, li comunica al Cliente Pagatore mediante un avviso di pagamento. Il Cliente Pagatore esegue l'Operazione di Pagamento impartendo l'Ordine alla Banca sulla base del Numero Avviso che costituisce per le RI.BA l'Identificativo Unico.

##### Art. 46 – RI.BA - Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

1. Il consenso del Cliente Pagatore ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 5.

##### Art. 47 – RI.BA - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella data di scadenza del pagamento.
2. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca entro l'orario di apertura al pubblico dello sportello ricevente.
3. L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
4. Qualora l'ordine sia presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa, l'ordine verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva.
5. Il momento di ricezione degli ordini impartiti tramite Servizi di Banca Telematica è fissato nei contratti che disciplinano detti Servizi.

##### Art. 48 – RI.BA - Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella data di scadenza del pagamento con addebito sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore con pari valuta.

#### PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI (es. MAV, RAV e Bollettino Bancario Freccia)

##### Art. 49 – Bollettini Precompilati - Oggetto del servizio

1. I bollettini di versamento precompilati quali MAV e RAV che già riportano le informazioni necessarie per consentire il pagamento a favore del Beneficiario possono essere pagati dal Cliente Pagatore presso qualsiasi sportello della Banca o laddove il Cliente Pagatore abbia aderito a Servizi di Banca Telematica, e sia consentito dai Servizi medesimi, impartendo l'Ordine di Pagamento mediante tali Servizi.

##### Art. 50 – Bollettini Precompilati - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca entro l'orario di apertura al pubblico dello sportello ricevente.
2. L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
3. Qualora l'ordine sia presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa, l'ordine verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva.
4. Il momento di ricezione degli ordini impartiti tramite i Servizi di Banca Telematica è fissato nei contratti che disciplinano detti Servizi.

##### Art. 51 – Bollettini Precompilati - Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella giornata di ricezione e l'importo viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro tre giorni dalla data di ricezione dell'ordine.

## R.I.D. - SEPA DIRECT DEBIT

(Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite)

### **R.I.D.**

**Gli articoli sul servizio RID, ancorché rientranti nella Parte I, Sezione II, di questo contratto, sono riportati dal numero 68 al numero 71. Dall'1.2.2014 e sino al 31.1.2016 tali articoli si applicano solo alle disposizioni RID ad importo prefissato e decorsa tale data sono da considerare non più in vigore, in assenza di diverse comunicazioni da parte della Banca.**

**In relazione alle deleghe RID conferite in data precedente all'1.2.2014 ed ancora in essere a tale data, si applicano le disposizioni relative agli addebiti diretti mediante SEPA Direct Debit di cui agli articoli di seguito riportati (da 52 a 55).**

## SEPA DIRECT DEBIT

Sepa Direct Debit Core (SDD Core) e Sepa Direct Debit Business to Business (SDD B2B)

### Art. 52 – Sepa Direct Debit - Oggetto del servizio

1. Il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di Operazioni di Pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia e negli altri Paesi della Unione Europea, in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, disposte su iniziativa del Beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto di Pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario ("Mandato"). La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all'elenco dei Paesi sopra menzionati. Il Cliente Pagatore concorda con il Beneficiario, mediante il mandato, se utilizzare il Sepa Direct Debit Core o il Sepa Direct Debit Business to Business. Sulla base di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento, il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento. Il Servizio viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall'EPC - European Payments Council con appositi Rulebook). **In presenza di specifici accordi interbancari, il Mandato può essere rilasciato, modificato o estinto dal Cliente Pagatore presso la propria banca.**
2. Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se il Conto di Pagamento del Cliente Pagatore è espresso in euro.
3. Il Cliente Pagatore ha la facoltà in ogni momento di chiedere alla Banca che il proprio Conto di Pagamento non sia abilitato alla ricezione di Sepa Direct Debit Core e/o Business to Business. Inoltre, in relazione agli addebiti derivanti da Sepa Direct Debit Core, il Cliente Pagatore ha la facoltà di chiedere, previa sottoscrizione dell'apposito contratto di Gestione Profilo del Debitore, che il Conto non sia addebitato su iniziativa di determinati Beneficiari, per importi superiori a quelli indicati dal Cliente Pagatore, o per determinate tipologie di pagamento (singole o ricorrenti).
4. La Banca, su richiesta del Cliente Pagatore, può chiedere alla banca del Beneficiario informazioni relative al Mandato e copia dello stesso.
5. Il Cliente Pagatore è tenuto a comunicare per iscritto alla propria Banca, con la sottoscrizione dell'apposito contratto di "Gestione del mandato Sepa Direct Debit B2B", il rilascio di ogni mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Business to Business, la modifica o la revoca dello stesso, nonché la presenza di clausole limitative:  
1) sull'importo massimo per disposizione; 2) numero massimo di disposizioni; 3) data del primo e/o ultimo pagamento; 4) frequenza.  
Il Cliente Pagatore non è invece tenuto a comunicare alla propria Banca il rilascio di ogni mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Core, la modifica o la revoca dello stesso, salvo che non chieda la prestazione, da parte della Banca, previa sottoscrizione di apposito contratto, di uno o più servizi aggiuntivi relativi alla gestione di uno specifico Mandato ("Gestione del Mandato Sepa Direct Debit Core") quali le verifiche sulla conformità degli addebiti rispetto al Mandato conferito, anche derivanti dalla presenza di clausole limitative:  
1) sull'importo massimo per disposizione; 2) numero massimo di disposizioni; 3) data del primo e/o ultimo pagamento; 4) frequenza.
6. Nel caso di Sepa Direct Debit Business to Business, e nel caso di Sepa Direct Debit Core qualora il Cliente Pagatore abbia sottoscritto l'apposito contratto di Gestione del Mandato, la Banca:  
a) prima di eseguire la prima Operazione di Pagamento ricevuta, controlla l'esattezza dei dati dell'Operazione di Pagamento sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente Pagatore o da questi confermate;  
b) nel caso di Operazioni di Pagamento ricorrenti, prima di effettuare ciascun successivo addebito, controlla la coerenza dei dati dello stesso rispetto a quelli indicati nel relativo Mandato e nelle eventuali clausole limitative disposte dal Cliente Pagatore stesso.
7. Come previsto dai Rulebook, qualora siano decorsi 36 mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, il Mandato sarà considerato estinto e la Banca non farà seguito alle successive richieste di addebito. Eventuali modifiche dei Rulebook in argomento saranno oggetto di espressa comunicazione.

### Art. 53 – Sepa Direct Debit - Ricezione Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

### Art. 54 – Sepa Direct Debit - Esecuzione Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul Conto di Pagamento indicato sul Mandato con pari valuta.

### Art. 55 – Sepa Direct Debit - Termini per richieste di rimborso di operazioni autorizzate

1. Il Sepa Direct Debit Core consente al Cliente Pagatore, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, 1° comma, di chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata anche se non sono rispettate le condizioni previste in detto comma. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul Conto di Pagamento.
2. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento, ovvero fornisce un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.
3. L'adesione al servizio Sepa Direct Debit Business to Business comporta, per il Cliente Pagatore, la rinuncia ad avvalersi del predetto diritto di rimborso.

## PARTE SECONDA

NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 11/2010 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/64/CE

## SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 56 - Condizioni Contrattuali – Ambito di applicazione

1. Le norme della presente Parte Seconda disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati:
  - a) Bonifici Estero
  - b) Bonifici Estero stessa Banca
  - c) **Bonifici in euro dalverso Paesi dell'area SEPA – Single Euro Payments Area**
  - d) SEPA Direct Debit
2. Le norme si applicano in presenza di una delle seguenti condizioni:
  - a) uno solo dei Prestatori di Servizio di Pagamento coinvolti nell'esecuzione dell'operazione di pagamento è insediato nell'Unione Europea o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo - EEA (attualmente Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
  - b) l'operazione è effettuata in una valuta diversa da quelle indicate all' art. 3, comma 1°, secondo alinea, della Parte I, Sezione I;
  - c) **il Bonifico in euro dalverso Paesi dell'area SEPA** è eseguito tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in Paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all'art. 28 della Parte I, Sezione II,
  - d) il Sepa Direct Debit è eseguito tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in Paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all'art. 52 della Parte I, Sezione II.

## Art. 57 - Norme comuni

1. Ai Servizi di Pagamento oggetto presente Parte Seconda si applicano le seguenti disposizioni contenute nella Parte I, Sezione I:
  - Art.1 - Definizioni. Per quanto riguarda la definizione Servizi di Pagamento, il riferimento è all'art.56
  - Art.4 - Operazioni di Pagamento
  - Art.5 - Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento disposte dal Cliente Pagatore
  - Art.6 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento
  - Art.8 - Irrevocabilità dell'Ordine di Pagamento
  - Art.10 - Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite
  - Art.11 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento nelle operazioni disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite
  - Art.14 - Eseguitabilità dell'ordine
  - Art.17 - Conversione valutaria
  - Art.20 - Comunicazioni della Banca
  - Art.21 - Recesso dai Servizi di Pagamento
  - Art.22 - Invio della corrispondenza
  - Art.23 - Norme applicabili
  - Art.24 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali
  - Art.25 - Reclami, Ricorsi, Esposti - Sanzioni amministrative applicabili
  - Art.26 - Legge applicabile - Foro competente

Operazioni di pagamento disposte dal Cliente Pagatore (Bonifici in uscita)

## Art. 58 – Rifiuto di un Ordine di Pagamento

1. La Banca può – in presenza di un giustificato motivo e con esonero da responsabilità – rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono.
2. Se l'ordine disposto in forma cartacea non può essere eseguito perchè sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l'ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l'ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Operativa successiva, non provvederà a versare l'importo necessario. In tali casi l'ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l'esecuzione dell'ordine sono messi a disposizione della Banca.
3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto appena possibile.

Disposizioni comuni ad Operazioni di Pagamento disposte dal Cliente Pagatore e ad Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite

## Art. 59 – Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

1. E' esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico o le altre coordinate bancarie del conto del Beneficiario, fornite dal Cliente Pagatore, sono inesatti o incompleti.
3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico o delle altre coordinate bancarie del Beneficiario fornite dal Cliente Pagatore, anche qualora quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.
4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.

## Art. 60 – Commissioni e spese

1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle



- Operazioni di Pagamento.
2. Il Cliente, con riguardo al pagamento delle spese e commissioni, può indicare che:
    - a) il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento ("SHA");
    - b) tutte le spese e commissioni siano a carico del Beneficiario ("BEN");
    - c) tutte le spese e commissioni siano a carico del Cliente stesso ("OUR").
  3. In assenza di una delle indicazioni di cui al comma precedente, Banca dispone il pagamento con opzione spese "SHA" per cui il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento. **Quanto previsto al comma 2 non si applica alle Operazioni di Pagamento di cui agli artt. 65 e 67 (Bonifici in euro verso Paesi dell'Area SEPA e SEPA Direct Debit) per le quali i rispettivi schemi SEPA prevedono che il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento.**
  4. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
    - in caso di rifiuto ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto;
    - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento;
    - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
  5. Nei bonifici in arrivo, il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

## SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO

### Ordini impartiti dal Cliente Pagatore (Bonifici in uscita)

#### Bonifici estero

#### Art. 61 – Bonifici estero - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

1. Ai fini della presente Parte Seconda, per bonifico estero si intende:
  - a) un bonifico effettuato da/verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un paese estero diverso da quelli dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo - EEA;
  - b) un bonifico effettuato in una valuta diversa dall'euro, dalla valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area euro o dalla valuta ufficiale di uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - EEA.
2. Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
  - Beneficiario;
  - IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
  - Banca del Beneficiario;
  - Divisa;
  - Importo.Se l'IBAN non è disponibile, possono essere fornite le coordinate del conto di pagamento del Beneficiario.

#### Art. 62 – Bonifici estero - Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento verso alcuni Paesi Esteri – Esonero responsabilità della Banca

1. In alcuni Paesi esteri (ad. esempio Stati Uniti d'America, Australia) i Prestatori di servizi di Pagamento danno corso al pagamento facendo prevalere il numero di conto rispetto alla denominazione del Beneficiario indicata dal Pagatore nella disposizione di bonifico. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.
2. Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto numero.
3. In caso di Operazioni di Pagamento verso gli Stati Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il Beneficiario ha conto.
4. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell'ordine da parte della propria corrispondente in assenza dell'indicazione sull'ordine di pagamento del codice ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o per i successivi interventi della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.

#### Art. 63 – Bonifici estero - Ricezione dell'Ordine di Pagamento – Tempo massimo di esecuzione

1. In tema di ricezione dell'Ordine di Pagamento si applica la disciplina di cui all'art. 41 della Parte I Sezione II.
2. La Banca esegue l'Ordine di Pagamento entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine e accredita l'importo sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario al massimo entro la fine della quarta Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione.
3. Qualora per l'esecuzione dell'ordine impartito sia richiesta una conversione valutaria i tempi sopra indicati possono essere prorogati in funzione delle modalità e dei tempi richiesti dal mercato dei cambi.
4. Nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

#### Art. 64 – Bonifici estero - Bonifici estero stessa Banca

1. I bonifici estero stessa Banca sono bonifici in cui almeno una delle controparti è soggetto non residente in Italia e espressi in divisa diversa dall'euro, dalla divisa ufficiale di un paese dell'Unione Europea non appartenente all'area euro e dalla divisa ufficiale di uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - EEA, disposti a favore di un conto presso la Banca.
2. Per l'esecuzione del bonifico estero stessa Banca il cliente Pagatore deve fornire i dati previsti al precedente articolo 61.

#### **Art. 65 – Bonifici in euro verso Paesi dell'Area SEPA**

1. Ai fini della presente Parte Seconda il bonifico **in euro verso Paesi dell'Area SEPA** è un bonifico in Euro, effettuato da Pagatore sia residente che non residente, eseguito tra la Banca e un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in Paesi aderenti allo schema SEPA

- diversi da quelli indicati dall'art. 28 (attualmente Svizzera e Principato di Monaco).
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 28 a 35 della Parte I, Sezione II.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 58, la Banca, con esonero da responsabilità può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.
  4. **Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'operazione di pagamento di cui all'art. 20.**

#### Ordini a favore del Cliente Beneficiario (bonifici in entrata)

##### Art. 66 – Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base delle seguenti informazioni:
  - Identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN) oppure coordinate del conto di pagamento;
  - dati anagrafici del Cliente Beneficiario, corrispondenti all'istestazione del Conto di Pagamento.

#### SEPA DIRECT DEBIT (Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite)

##### Art. 67 – Oggetto del servizio

1. Ai fini della presente Parte Seconda, il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di Operazioni di Pagamento in euro, singole o ricorrenti, eseguito tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in Paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all'art. 52 della Parte I, Sezione II, e cioè: Svizzera e Principato di Monaco. La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all'elenco dei Paesi sopra menzionati.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 52 a 55 della Parte I, Sezione II.

\* \* \*

#### **RID**

**Gli articoli sul servizio RID rientrano nella Parte I Sezione II del presente contratto e sono qui riportati solo per ragioni compilative. Detti articoli - dal 1.2.2014 e sino al 31.1.2016 - si applicano solo alle disposizioni RID ad importo prefissato, per le quali è comunque esclusa la possibilità di rimborso di cui all'art. 71, e decorsa tale data sono da considerare non più in vigore, in assenza di diverse comunicazioni da parte della Banca.**

**In relazione alle deleghe RID conferite in data precedente ed ancora in essere a tale data, si applicano le disposizioni relative agli addebiti diretti mediante SEPA Direct Debit di cui agli artt. dal 52 al 55.**

##### Art. 68 – R.I.D. - Oggetto del servizio

1. Il R.I.D. è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di una serie di Operazioni di Pagamento in Euro in Italia sulla base di un'autorizzazione permanente all'addebito del Conto di Pagamento (cd. delega) rilasciata dal Cliente Pagatore alla Banca direttamente o per il tramite del Beneficiario.  
A fronte di tale autorizzazione, il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al Proprio Prestatore di Servizi di Pagamento il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento. Pertanto non è necessaria l'autorizzazione del Cliente Pagatore per ogni singolo addebito.
2. In conformità agli accordi interbancari che disciplinano il Servizio R.I.D., qualora siano trascorsi 24 mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, la Banca ha diritto di cancellare o considerare "non operativa" l'autorizzazione all'addebito e, conseguentemente, non farà seguito alle successive richieste di addebito, salvo diversi accordi con i Beneficiari. Eventuali modifiche degli accordi interbancari in argomento saranno oggetto di espressa comunicazione.

##### Art. 69 – R.I.D. - Ricezione Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

##### Art. 70 – R.I.D. - Esecuzione Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul Conto di Pagamento con pari valuta.

##### Art. 71 – R.I.D. - Termini per richieste di rimborso

1. Il Cliente Pagatore, sulla base di quanto concordato con il Beneficiario, ha la facoltà di scegliere, manifestando tale sua scelta nella delega, se chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro otto settimane dalla data di scadenza del RID oppure entro cinque giorni lavorativi dalla data di scadenza del RID ovvero entro il predetto giorno di scadenza. Il Cliente Pagatore ha inoltre la facoltà di rinunciare al rimborso dell'operazione autorizzata.

**PROSPETTO CONDIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI PAGAMENTO (D.lgs 11/2010)**  
**CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA IN EURO/DIVISA**  
**PER MICROIMPRESE**

<b>SPESE VARIABILI</b>	<b>Servizi di pagamento</b>	<b>Bonifici in euro da e verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi dell'area SEPA – Single Euro Payments Area)</b>	
		Commissione di esecuzione allo sportello pagamento con addebito in conto:	
		- su nostra Banca	7,75 Euro
		- su altra Banca	7,75 Euro
Commissione di esecuzione in Internet pagamento con addebito in conto:			
- su nostra banca	2,50 Euro		
- su altra banca	5,00 Euro		

**SERVIZI DI PAGAMENTO**

**Servizi di pagamento previsti dalla “Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE”, recepita con D.lgs n.11 del 27 gennaio 2010**

<b>Bonifici in euro da e verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi dell'area SEPA – Single Euro Payments Area)</b>	
<b>Bonifici in uscita</b>	
Commissione di esecuzione allo sportello pagamento addebito in conto • su altra banca oltre 500.000 euro nei limiti temporali previsti (operazioni non regolate tramite schema SEPA)	8,00 Euro
Commissione di esecuzione di pagamento con addebito in conto (supporto cartaceo per bonifici multipli) • su nostra banca • su altra banca • su altra banca oltre 500.000 euro nei limiti temporali previsti (operazioni non regolate tramite schema SEPA)	7,75 Euro 7,75 Euro 7,75 Euro
Commissione di esecuzione di pagamento con addebito in conto (supp. magnetico) • su nostra banca • su altra banca • su altra banca oltre 500.000 euro nei limiti temporali previsti (operazioni non regolate tramite schema SEPA)	4,25 Euro 5,25 Euro 5,00 Euro
Commissione di esecuzione di pagamento con addebito in conto (supp. telematico) • su nostra banca • su altra banca • su altra banca oltre 500.000 euro nei limiti temporali previsti (operazioni non regolate tramite schema SEPA)	2,50 Euro 5,00 Euro 4,70 Euro
Commissione di esecuzione di pagamento con addebito in conto (call center) • su nostra banca • su altra banca • su altra banca oltre 500.000 euro nei limiti temporali previsti (operazioni non regolate tramite schema SEPA)	7,75 Euro 7,75 Euro 5,00 Euro
Commissione aggiuntiva per bonifico urgente (operazioni non regolate tramite circuito SEPA)	10,00 Euro
Ordini permanenti - commissione per bonifico con beneficiario su nostra Banca - commissione per bonifico con beneficiario su altre Banche	4,75 Euro 6,00 Euro

Spese di cancellazione disposizioni telematiche	30,00 Euro
<b>Bonifici in entrata</b>	senza spese per il beneficiario
<b>Giroconti</b>	
Commissione di esecuzione allo sportello pagamento addebito in conto • su nostra banca • su altra banca • su altra banca oltre 500.000 euro nei limiti temporali previsti (operazioni non regolate tramite schema SEPA)	7,75 Euro 7,75 Euro 8,00 Euro
Commissione di esecuzione di pagamento con addebito in conto (Internet) • su nostra banca • su altra banca	2,50 Euro 5,00 Euro
Commissione di esecuzione di pagamento con addebito in conto (supp. cartaceo per giroconti multipli) • su nostra banca • su altra banca • su altra banca oltre 500.000 euro nei limiti temporali previsti (operazioni non regolate tramite schema SEPA)	7,75 Euro 7,75 Euro 6,50 Euro
Commissione di esecuzione di pagamento con addebito in conto (supp. magnetico) • su nostra banca • su altra banca • su altra banca oltre 500.000 euro nei limiti temporali previsti (operazioni non regolate tramite schema SEPA)	4,25 Euro 5,25 Euro 5,00 Euro
Commissione di esecuzione di pagamento con addebito in conto (supp. telematico) • su nostra banca • su altra banca • su altra banca oltre 500.000 euro nei limiti temporali previsti (operazioni non regolate tramite schema SEPA)	2,50 Euro 5,00 Euro 4,00 Euro
Commissione di esecuzione di pagamento con addebito in conto (call center) • su nostra banca • su altra banca • su altra banca oltre 500.000 euro nei limiti temporali previsti (operazioni non regolate tramite schema SEPA)	7,75 Euro 7,75 Euro 5,00 Euro
Ordini permanenti - commissione per giroconto con beneficiario su nostra Banca - commissione per giroconto con beneficiario su altre Banche	4,75 Euro 6,00 Euro
<b>Emolumenti</b>	
Commissione di esecuzione allo sportello pagamento addebito in conto • su nostra banca • su altra banca	7,75 Euro 7,75 Euro
Commissione di esecuzione pagamento con addebito in conto (Internet) • su nostra banca • su altra banca	2,50 Euro 5,00 Euro
Commissione di esecuzione di pagamento con addebito in conto (supp. cartaceo) • su nostra banca • su altra banca	7,75 Euro 7,75 Euro
Commissione di esecuzione di pagamento con addebito in conto (supp. magnetico) • su nostra banca • su altra banca	4,25 Euro 5,25 Euro
Commissione di esecuzione di pagamento con addebito in conto (supp. telematico) • su nostra banca • su altra banca	2,50 Euro 5,00 Euro

Commissione di esecuzione di pagamento con addebito in conto (call center)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• su nostra banca</li> <li>• su altra banca</li> </ul>	7,75 Euro 7,75 Euro
<b>Bonifici nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (EEA), da e verso tali Paesi (bonifici estero)</b>	
Sono accettate solo disposizioni con indicazione spese "SHA", vale a dire i bonifici con condizioni ripartite fra ordinante e beneficiario, per i quali l'ordinante si fa carico solo delle spese della propria banca (D.lgs n. 11 del 27 gennaio 2010, art. 3, comma 2). Le opzioni spese OUR (totalmente a carico dell'ordinante) o BEN (totalmente a carico del beneficiario) sono ammesse solo in caso di bonifico in euro a debito/credito di conto in divisa o viceversa, cioè per operazioni che richiedano una negoziazione di divisa.	
<b>Bonifici in uscita</b>	
Spesa fissa con addebito in conto (sportello)	15,00 Euro
Spesa fissa con addebito in conto (supporto telematico)	10,00 Euro
Spesa fissa con addebito in conto (call center)	15,00 Euro
Commissione di servizio	0,22% - minimo 4,00 euro
Rifusione spese per trasporto messaggio di pagamento	1,25 Euro
Commissione per altri bonifici urgenti	38,00 Euro
Ulteriore recupero spese per i Bonifici verso Paesi UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo con commissioni interamente a carico dell'ordinante (OUR)	vedi paragrafo <b>"Bonifici verso l'estero con spese "OUR" - Recupero preventivo spese banca estera"</b>
Bonifici con commissioni totalmente a carico del beneficiario (BEN)	senza spese per l'ordinante (*)
(*) Al beneficiario, dall'importo del bonifico, sono trattenute, per il loro controvalore nella divisa di esecuzione dello stesso, le stesse commissioni e spese previste a carico dell'ordinante del bonifico effettuato.	
<b>Bonifici in entrata</b>	
Commissioni a carico beneficiario:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesa fissa per bonifici in divisa</li> <li>• Commissioni di servizio</li> </ul>	13,25 Euro 0,22% - minimo 4,00 euro
Per i bonifici con indicazione spese 'OUR' (totalmente a carico dell'ordinante), l'operazione verrà liquidata franco spese per il beneficiario e verranno reclamate alla banca dell'ordinante le commissioni previste al paragrafo <b>"Bonifici da estero - Recupero spese banca estera"</b> . Per i bonifici con indicazione spese 'BEN' (totalmente a carico del beneficiario), dall'importo trasferito dalla banca dell'ordinante risulteranno già dedotte le sue spese. Al beneficiario verrà accreditato l'importo del bonifico inviato dall'estero, detratte le spese di cui sopra, che saranno indicate sulla contabile, quando note.	
<b>SEPA DIRECT DEBIT CORE SOGGETTI AL REGOLAMENTO CE 924/2009 (pagamenti SEPA Direct Debit da paesi UE/EEA inclusa Italia)</b>	
Richiesta di Revoca (Refusal)	2,00 euro
Richiesta di Rimborso (Refund)	2,00 euro
Gestione del Mandato	3,00 euro
Gestione Profilo del Debitore	3,00 euro
Preavviso di Addebito	0,00 euro
Commissione per pagamento SDD Core	1,00 euro
Commissione per richiesta copia Mandato	7,50 euro

<b>SEPA DIRECT DEBIT B2B</b>	
Richiesta di Revoca (Refusal)	2,00 euro
Gestione del Mandato	3,00 euro
Preavviso di Addebito	0,00 euro
Commissione per pagamento SDD B2B	1,00 euro
Commissione per richiesta copia Mandato	7,50 euro
<b>SEPA DIRECT DEBIT CORE E B2B da e per l'estero non soggetti al regolamento CE 924/2009</b>	
Commissioni di Servizio	0,20%
<b>SPESE COMUNI A TUTTI I PAGAMENTI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DEL DLGS 11/2010</b>	
Spese di revoca/richiamo da parte dell'ordinante	30,00 euro
Spesa richiesta revoca consenso/recupero fondi	15,49 euro
Spesa comunicazione di rifiuto pagamento	6,00 euro
Spesa intervento di "repair" (segnalazioni anomalie e interventi di sistemazione/correzione)	15,49 euro

**Servizi di pagamento non previsti dalla "Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE", recepita con D.lgs n.11 del 27 gennaio 2010**

<b>BONIFICI ESTERO</b>	
<b>Bonifici in EURO e nelle divise della Comunità Europea e dello Spazio Economico Europeo, verso / da STATI EXTRA Comunità Europea e Spazio Economico Europeo.</b> <b>Bonifici nelle DIVISE EXTRA Comunità Europea e Spazio Economico Europeo verso / da tutti i paesi.</b>	
<b>Commissioni da applicare a tutte le operazioni della sezione:</b>	
Commissione per bonifici urgenti	
• Operazioni infra UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo ed Extra UE in divisa	38,00 Euro
• Operazioni extra UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo in euro	13,00 Euro
Spese di cancellazione disposizioni telematiche	30,00 euro
<b>Bonifici in uscita</b>	
<u>Bonifici con commissione interamente a carico dell'ordinante (OUR) oppure con commissioni ripartite fra ordinante e beneficiario (SHA)</u>	
Spesa fissa per bonifici in euro o in divisa:	
• Con addebito in conto (sportello)	15,00 euro
• Con addebito in conto (supporto telematico)	10,00 euro
• Con addebito in conto (call center)	15,00 euro
Commissione di servizio	0,22% - minimo 4,00 euro
Spese banca estera <u>solo per bonifici con commissione interamente a carico dell'ordinante (OUR)</u>	come da paragrafo "Bonifici verso l'estero con spese "OUR" - Recupero preventivo spese banca estera"
Rifusione spese per trasporto messaggio di pagamento	1,25 euro

<p><b>Bonifici con commissioni totalmente a carico del beneficiario (BEN)</b>          (Al beneficiario, dall'importo del bonifico, sono trattenute le stesse commissioni e spese previste a carico dell'ordinante in relazione al bonifico effettuato)</p>	
<p><b>Bonifici in entrata</b></p>	
<p>Bonifici con commissioni totalmente a carico dell'ordinante (OUR)</p>	<p>senza spese per il beneficiario; per spese recuperate all'estero vedi paragrafo <b>"Bonifici da estero - Recupero spese banca estera"</b></p>
<p><b>Bonifici con commissioni ripartite fra ordinante e beneficiario (SHA) oppure con commissioni totalmente a carico del beneficiario (BEN)</b></p>	
Spesa fissa per bonifici in euro	11,00 euro
Spesa fissa per bonifici in divisa	13,25 euro
Commissione di servizio	0,22% - minimo 4,00 euro
<p>N.B. - la banca evidenzia nella contabile eventuali spese applicate da corrispondenti estere, quando note</p>	
<p><b>Trasferimento ad altre banche italiane di fondi in entrata</b></p>	
<p>Spese fisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per importi di controvalore compresi tra 205,01 e 12.500,00 euro</li> <li>• Per importi di controvalore compresi tra 12.500,01 e 25.000,00 euro</li> <li>• Per importi di controvalore compresi tra 25.000,01 e 50.000,00 euro</li> <li>• Per importi di controvalore superiori a 50.000,01 euro</li> </ul>	<p>12,00 euro 14,00 euro 18,00 euro 25,00 euro</p>
<p>Le spese vengono detratte dall'importo del bonifico.          Per i trasferimenti di fondi in divisa viene dedotto il controvalore nella divisa di trasferimento dell'importo in euro sopra indicato.</p>	
<p><b>Bonifici in uscita con spese "OUR" - Recupero preventivo spese banca estera</b></p>	
<p>Recupero preventivo per importo di "presunto addebito" per spese banca estera (salvo conguaglio per maggiori spese addebitate):          per bonifici con spese e commissioni OUR (a carico ordinante)</p>	<p>0,15% minimo 25,00 euro massimo 150,00 euro</p>
<p>Per i bonifici per l'estero per i quali nella esecuzione del bonifico sia possibile avvalersi di una corrispondente estera con la quale esiste accordo/convenzione per applicazione di condizioni convenzionali, vengono applicate le condizioni migliorative previste dall'accordo e comunque verranno recuperate tutte le spese e/o commissioni reclamate dalle banche corrispondenti intervenute nelle operazioni di bonifico.</p>	
<p><b>Bonifici in entrata - Recupero spese banca estera</b></p>	
<p>Si precisa altresì che nel caso di bonifici da estero pervenuti con commissioni e spese a carico dell'ordinante estero (OUR), nei confronti di quest'ultimo vengono recuperate in via normale (fatte salve eventuali migliori condizioni convenute con le corrispondenti estere) le seguenti commissioni/spese:</p>	
<p>Spese/commissioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per pagamenti fino a € 12.500</li> <li>• Per pagamenti superiori a € 12.500</li> </ul>	<p>3,00 euro 0,15% minimo 15,00 euro massimo 150,00 euro</p>
<p><b>BONIFICI in euro verso/da paesi dell'Area SEPA - Single Euro Payments Area - ma extra Comunità Europea e Spazio Economico Europeo (Svizzera e Principato di Monaco), con spese ripartite tra ordinante e beneficiario.</b></p>	
<p><b>Bonifici in uscita</b></p>	
<p><u>Commissione a carico ordinante.</u>          Le norme SEPA prevedono esclusivamente disposizioni di spese "SHA" (bonifici con condizioni ripartite fra ordinante e beneficiario, per i quali l'ordinante si fa carico solo delle spese della propria Banca)</p>	

• Spesa fissa con addebito in conto (sportello)	16,50 euro
• Spesa fissa con addebito in conto (supporto cartaceo per bonifici multipli)	16,50 euro
• Spesa fissa con addebito in conto (call center)	16,50 euro
• Spese fissa con addebito in conto (supporto telematico)	11,00 euro
• Spese fissa con addebito in conto (supporto magnetico)	10,00 euro
• Commissioni di servizio	0,20% - minimo 3,85 euro
• Rifusione spese per trasporto messaggio pagamento	1,10 euro
• Spese di revoca/richiamo da parte dell'ordinante	30,00 euro
<b>Bonifici in entrata</b>	
<u>Commissione a carico beneficiario</u>	
• Spesa fissa	11,00 euro
• Commissione di servizio	0,20% - minimo 3,85 euro
<b>SEPA DIRECT DEBIT CORE (pagamenti SEPA Direct Debit da Svizzera e Principato di Monaco)</b>	
Richiesta di Revoca (Refusal)	2,00 euro
Richiesta di Rimborso (Refund)	2,00 euro
Gestione del Mandato	3,00 euro
Gestione Profilo del Debitore	3,00 euro
Preavviso di Addebito	0,00 euro
Commissione per pagamento SDD Core	1,00 euro
Commissione per richiesta copia Mandato	7,50 euro
<b>SEPA DIRECT DEBIT B2B</b>	
Richiesta di Revoca (Refusal)	2,00 euro
Gestione del Mandato	3,00 euro
Preavviso di Addebito	0,00 euro
Commissione per pagamento SDD B2B	1,00 euro
Commissione per richiesta copia Mandato	7,50 euro
<b>SEPA DIRECT DEBIT CORE E B2B da e per l'estero non soggetti al regolamento CE 924/2009</b>	
Commissioni di Servizio	0,20%



## Condizioni Varie

<b>Condizioni relative al pagamento di assegni tratti su conti accesi presso UniCredit S.p.a.</b> (emessi o circolati all'estero e/o emessi in divisa estera)	
Pagamento/ritiro assegni <ul style="list-style-type: none"> <li>• assegni in euro circolati all'estero tratti su conti in euro presentati da banca corrispondente addebitati direttamente in conto corrente</li> <li>• assegni in euro circolati all'estero e in divisa estera tratti su conti in euro/divisa presentati da banca corrispondente con accensione di documentata all'incasso:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- commissione di incasso</li> <li>- commissione di servizio</li> <li>- rifusione spese</li> <li>- rifusione spese per trasporto messaggio di pagamento</li> <li>- recupero spese e/o commissioni</li> </ul> </li> </ul>	gratuito  0,20% (minimo 16,50 euro massimo 85,00 euro) 0,22% - minimo 4,00 euro 8,80 euro 1,25 euro vengono addebitate le spese e commissioni reclamate dalle banche corrispondenti
<b>Bonifici: servizi particolari</b>	
Commissione aggiuntiva per bonifico documentato	6,00 euro
<b>Bonifici ordinati da Enti, Società ed altri soggetti con Servizi di Tesoreria e Cassa</b> Condizioni massime a carico dei beneficiari che richiedono modalità agevolate di incasso dei mandati ai sensi della vigente normativa.	
• recupero spese su ogni bonifico	10,33 euro
Bonifici con emissione di assegno piazzato su corrispondente estera	stesse spese e commissioni del corrispondente pagamento su estero
Recupero spese per plico per la spedizione di assegni piazzati:	
• a mezzo poste	11,00 euro
• a mezzo corriere nazionale	16,40 euro
• a mezzo corriere internazionale:	
- su abbonamento della banca	57,00 euro
- su abbonamento del cliente	11,00 euro
<b>Altri servizi comuni a tutti i bonifici</b>	
Ricerche, modifica di istruzioni già impartite ed interventi in genere, richiesti dal cliente, su operazioni già eseguite (oltre ad eventuali spese vive sostenute o reclamate)	30,00 euro
Richiesta di interventi vari presso banche dell'estero, quando non rientranti in una delle casistiche precedenti (oltre ad eventuali spese vive reclamate)	30,00 euro
<b>Altri servizi relativi ad operazioni appoggiate sul conto corrente</b>	
Commissione ricarica massiva carte prepagate	1,00 euro
Ricorsi per ammortamento titoli di credito (oltre ad eventuali spese vive sostenute)	103,29 euro
Commissione di servizio per operazioni estero	0,22% - minimo 4,00 euro
NB - La commissione di servizio è dovuta nel caso di fondi in entrata denominati in divisa estera ed accreditati in conto espresso in divisa diversa (euro incluso), di bonifico estero in euro (esclusi bonifici in euro ex Reg.CE 924/2009), di trasformazione / compravendita di una quantità di divisa, euro incluso, in un'altra divisa a pronti. La commissione di servizio è altresì dovuta nel caso di versamento di assegni in euro tratti su conti di pertinenza estera, nonché nel caso di assegni in euro versati su conti in euro di pertinenza estera.	
Compravendita di divisa a pronti	7,00 euro
Commissioni e spese per il versamento di assegni esteri (compresi gli assegni tratti su c/ esteri presso banche italiane):	
• spesa fissa per distinta negoziazione assegni	8,25 euro
• spesa fissa per assegno	8,25 euro

Ritorno di assegni esteri impagati accreditati in conto - Commissione	0,50% (minimo 30,00 euro massimo 103,00 euro)
Richiamo di assegni esteri - Commissione	0,50% (minimo 30,00 euro massimo 103,00 euro)
<i>Avvertenze e note generali sugli assegni esteri accreditati in conto corrente.</i> Gli assegni su Banca Estera nonché quelli in moneta diversa da quella del paese trassato sono accreditati esclusivamente in presenza di specifico accordo con la Banca estera, diversamente sono assunti al Dopo Incasso. Recupero integrale delle spese e commissioni reclamate dalle controparti bancarie intervenute nell'operazione, comprese eventuali spese di protesto. La Banca si riserva inoltre il diritto di rettificare la valuta di accredito quando anteriore a quella riconosciuta dalla Corrispondente.	
Recupero imposta di bollo su assegni emessi in Italia e tratti su conti accessi all'estero	pari all'imposta pro-tempore vigente

## VALUTE

### Servizi di pagamento previsti dalla "Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE", recepita con D.lgs n.11 del 27 gennaio 2010

<b>Bonifici in euro da e verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi dell'area SEPA – Single Euro Payments Area)</b>	
Valuta addebito all'ordinante • Bonifici/Giroconti su nostra Banca • Bonifici/Giroconti su altra Banca • Bonifici su altra Banca oltre euro 500.000	data esecuzione data esecuzione data esecuzione
Valuta addebito all'ordinante Ordini permanenti: • verso nostro Istituto • verso altre banche	data esecuzione data esecuzione
<b>Bonifici nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (EEA), da e verso tali Paesi (bonifici estero)</b>	
<b>Bonifici in uscita</b>	
Valuta di addebito all'ordinante	data di esecuzione
Valuta di accredito alla banca estera per pagamento (giorni lavorativi da data esecuzione): • senza conversione valutaria • con conversione valutaria	1 g 2 gg
<b>Bonifici in entrata</b>	
Valuta di accredito beneficiario: • senza conversione valutaria (giorni lavorativi di accredito dei fondi alla banca) • con conversione valutaria (giorni lavorativi da data esecuzione)	stesso giorno 2 gg
Valuta di accredito per ordine richiamato dall'ordinante/ respinto dalla banca estera (giorni lavorativi dall'accredito dei fondi alla banca)	stesso giorno
<b>Trasferimenti ad altre banche italiane di fondi in entrata</b>	
Valuta di accredito alla banca del beneficiario	stesso giorno da data operazione
<b>SEPA DIRECT DEBIT CORE e B2B</b>	
Valuta di addebito	Pari alla data di addebito della disposizione*
* Nel caso in cui la data di scadenza cada in un giorno non lavorativo la stessa si intende convenzionalmente spostata al primo giorno lavorativo successivo.	

**Servizi di pagamento non previsti dalla “Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE”, recepita con D.lgs n.11 del 27 gennaio 2010**

<b>BONIFICI ESTERO</b>	
<b>Bonifici in uscita</b>	
Valuta di addebito dell'ordinante	data esecuzione
Valuta di accredito alla banca estera (giorni lavorativi da data esecuzione):	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonifici in EURO e nelle divise della Comunità Europea e dello Spazio Economico Europeo, verso STATI EXTRA Comunità Europea e Spazio Economico Europeo:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- senza/con conversione valutaria</li> </ul> </li> <li>• Bonifici nelle DIVISE EXTRA Comunità Europea e Spazio Economico Europeo verso tutti i paesi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- senza/con conversione valutaria</li> </ul> </li> <li>• Bonifici SEPA</li> </ul>	2 gg  4 gg 1 g
<b>Bonifici in entrata</b>	
<u>Valuta di accredito al beneficiario:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonifici in EURO e nelle divise della Comunità Europea e dello Spazio Economico Europeo, da STATI EXTRA Comunità Europea e Spazio Economico Europeo               <ul style="list-style-type: none"> <li>- senza conversione valutaria (giorni lavorativi di accredito dei fondi alla banca)</li> <li>- con conversione valutaria (giorni lavorativi da data esecuzione)</li> </ul> </li> <li>• Bonifici nelle DIVISE EXTRA Comunità Europea e Spazio Economico Europeo da tutti i paesi (giorni lavorativi da data esecuzione)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- senza conversione valutaria</li> <li>- con conversione valutaria</li> </ul> </li> <li>• Bonifici SEPA:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- senza conversione valutaria (giorni lavorativi di accredito dei fondi alla banca)</li> <li>- con conversione valutaria in divise UE o dello Spazio Economico Europeo (giorni lavorativi da data esecuzione)</li> <li>- con conversione valutaria in divise Extra UE (giorni lavorativi da data esecuzione)</li> </ul> </li> </ul>	stesso giorno 4 gg  2 gg 4 gg  stesso giorno 2 gg 4 gg
<b>Trasferimento ad altre banche italiane di fondi in entrata</b>	
Valuta di accredito al beneficiario in (giorni lavorativi da data esecuzione):	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In Euro</li> <li>• In Divisa estera</li> <li>• Con negoziazione di assegno</li> </ul>	stesso giorno 2 gg 8 gg
<b>SEPA DIRECT DEBIT CORE e B2B</b>	
Valuta di addebito	Pari alla data di addebito della disposizione*
* Nel caso in cui la data di scadenza cada in un giorno non lavorativo la stessa si intende convenzionalmente spostata al primo giorno lavorativo successivo	
<b>Bonifici</b>	
<u>Bonifici ordinati da Enti, Società ed altri soggetti con Servizi di Tesoreria e Cassa</u> Condizioni massime a carico dei beneficiari che richiedono modalità agevolative di incasso mandati ai sensi della vigente normativa	15 gg. lavorativi
<b>Altro</b>	
<u>Compravendita di divisa a pronti</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valuta di accredito per vendita di divisa</li> <li>• Valuta di addebito per acquisto di divisa</li> </ul>	2 gg giorno operazione
<u>Richiamo di assegni esteri</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valuta di addebito/riaddebito</li> </ul>	data originale accredito